



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 05 aprile 2023

03/2023

Delibera n° 2

**OGGETTO: Applicazione dei livelli pratiche di assunzione per gli amministratori o soci titolari di quote di capitale pari o superiori al 50% di società aventi un numero di dipendenti inferiore a dieci, di cui all'art. 1-ter comma 3 del D.D. n. 48/2023.**

La Commissione per il Lavoro,

confermato che per *livello dirigenziale* di cui agli artt. 27 e 28 della Legge n.164/2022 *si intende il 7° livello*, indipendentemente dal Contratto di Lavoro applicato,

preso atto di quanto previsto all'art. 1-ter comma 3 del D.D. n. 48/2023 il quale prevede che *"A parziale deroga di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 27 e al comma 4 dell'articolo 28 della Legge 9 dicembre 2022 n.164, il livello minimo di assunzione previsto per gli amministratori o soci titolari di quote di capitale pari o superiori al 50% di società aventi un numero di dipendenti inferiore a dieci e non aventi lavoratori inquadrati come dirigenti, deve essere almeno un livello superiore rispetto al lavoratore subordinato inquadrato al livello più alto presente in organico e, in ogni caso, non inferiore al 5° livello"*

considerato che i CCNL prevedono, in alcuni casi, livelli sdoppiati (livello 5°-1, 5°-2 ecc...),

dispone che, su richiesta della ditta, qualora il lavoratore subordinato di riferimento sia assunto al livello 5°-1, il socio e l'amministratore potranno essere assunti a partire dal livello 5°-2 e così via anche per altri livelli non inferiori al 5°.

